

sancito da un codice internazionale. In questo campo l'Italia fu esempio di civiltà; con l'articolo 3 del codice civile essa ha offerto un pegno di solidarietà sociale, di fraternità, concedendo agli stranieri tutti i diritti civili. E, se una cosa vi è da deplorare, è che, all'infuori dei nostri vicini, i quali però si sono riparati dietro la reciprocità, presso gli altri popoli, questo nostro principio non abbia trovato accoglienza. Poco importa però che la profezia del Pisanelli, come osserva il relatore, non si sia in questo punto avverata; il principio è tale che farà cammino.

Non solo nel campo del diritto marittimo e commerciale sarebbe desiderabile ottenere la unificazione di certi principî giuridici, i quali debbono oltrepassare tutte le frontiere, in nome dell'equità, dell'onestà dei criteri, su cui sono basate, ma sarebbe bene tenerla anche nel campo della cittadinanza, perchè ciò faciliterebbe di molto la posizione delle diverse nazionalità, raggiungendosi così quella finalità che fu il pensiero costante dei nostri maggiori, dal Mancini al Mamiani, ed a tanti altri.

E non potrei chiuder meglio il mio dire che augurandomi che all'Aja, dove così di frequente si adunano i rappresentanti delle potenze, ma dove una volta osservai (e lo dico senza mancare di riverenza) che si andava facendo passeggiar per la medesima non so quali animali (*Si ride*) poichè si parlava molto e si concludeva poco; i nostri rappresentanti, in nome dell'umanità e della civiltà, vogliano patrocinare questa idea della unificazione dei codici, come avviamento ad una nuova era di pace e di solidarietà fraterna dei popoli. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

GALLO. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, come è noto, viene sottoposto al nostro esame dopo di avere formato oggetto di un'ampia ed elevata discussione nell'altro ramo del Parlamento, ed io prendo a parlare dopo che due oratori, l'uno specialista, l'onorevole Grippo, l'altro generico, l'onorevole Cavagnari, hanno portato il contributo delle loro osservazioni nella discussione del disegno di legge medesimo in questa sede.

Ora io penso che, se è sempre utile quando si tratta di disegni di legge che già abbiano ottenuto il suffragio dal Senato, e in specie di disegni di legge che riguardano riforme di diritto privato, il riandare al dibattito a

cui essi diedero luogo in quel Consesso, perchè molto è da apprendere dalle discussioni che si svolgono nell'aula serena di Palazzo Madama; non meno utile, e certo più pratico è il seguire gli oratori che ci hanno preceduto, perchè così si evita la ripetizione di giudizi e di obiezioni, su cui dapprima ci si era fermati, ma che poi, alla luce della discussione, sono apparsi infondati od erronei.

Così, appunto perchè sono rimasto perfettamente convinto delle ragioni addotte in Senato dall'onorevole ministro, dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e dall'autore del progetto, onorevole Scialoja, sulla questione della doppia cittadinanza, nulla dirò in ordine alla questione medesima, se non per approvare che concetti così vecchi e da lungo tempo superati non abbiano trovato posto in questo disegno di legge.

Così, ancora, nulla ripeterò, per non deturparlo, di quanto è stato detto con tanta maggiore autorità dall'onorevole Grippo.

Tuttavia, io credo che su due punti i dubbi non siano stati dileguati; epperò su di essi insisterò. Se essi non riusciranno di grande interesse, non voglia la Camera darne colpa a me; ma voglia, piuttosto, tener conto del mio desiderio, della mia buona intenzione di non ripetere cose già dette.

Ma prima di venire alla discussione di questi due punti, mi si consenta di esprimere una parola di lode all'onorevole ministro per aver mantenuto e fatto suo questo progetto e una parola di lode all'onorevole Alfredo Baccelli, associandomi in ciò a quanto ha detto l'onorevole Grippo, per l'ammiratissima sua relazione, che viene ad arricchire la letteratura parlamentare di questi ultimi tempi.

L'utilità di una legge organica in materia di cittadinanza, che è stata rilevata dall'onorevole Grippo con speciale riguardo al lato politico dell'istituto stesso, è dimostrata pienamente, io credo, dallo stato della legislazione vigente, legislazione tutta frammentaria e in taluni punti anche contraddittoria. Chi voglia oggi conoscere le norme regolatrici della cittadinanza nel nostro diritto deve fare ricorso a tre leggi: al codice civile, alla legge sull'emigrazione e alla legge sulla cittadinanza del 1906, proposta dall'onorevole Sonnino.

Non è un caso isolato nella nostra legislazione questo che un istituto giuridico, regolato in origine dal codice civile, sia stato in seguito modificato da una legge